

## ACCERTAMENTO

## ***Più “salato” il contributo se si impugna l’omessa notifica dell’atto presupposto***

di Debora Mirarchi

OneDay Master

### **Novità del contenzioso: il ricorso di primo grado**

Scopri di più

Il **ricorso avverso il pignoramento** sconta il pagamento del **contributo unificato raddoppiato**, in caso di contestazione relativa **all’omessa notifica dell’atto presupposto**.

È questo, in estrema sintesi, il **principio affermato dalla Corte di cassazione** che, avallando l’orientamento largamente condiviso, in particolare dalle Corti locali, con la sentenza n. 25607/2024, si è espressa, per quanto consta per la prima volta, in ordine al **calcolo del contributo unificato** nelle ipotesi in cui sia **contestato l’atto** conseguente e, con il medesimo gravame, anche **l’omessa notifica dell’atto prodromico**.

Preliminarmente si impone una seppure breve **analisi dell’orizzonte fattuale**, oggetto della pronuncia, il cui principio, come si vedrà meglio infra, è suscettibile di **applicazione contestualizzata**.

Il contribuente aveva presentato appello, lamentando **l’erroneità del calcolo del contributo unificato**, perché determinato sulla base della **sommatoria fra valore del pignoramento e dell’atto presupposto** (nel caso specifico avviso di accertamento), di cui **contestava l’omessa notifica**.

Con la pronuncia in commento, la Corte cassava la gravata sentenza, secondo cui il **valore della lite**, sul quale calcolare il **contributo da versare**, doveva identificarsi con quello dell’**atto di pignoramento** e non con il valore della pretesa tributaria, che aveva **dato origine all’atto della riscossione**.

Secondo la Corte, atteso che il contribuente, con una unica impugnativa, lamentava **anche l’omessa notifica dell’atto impositivo**, nel calcolo del contributo da versare doveva essere considerato il **valore del pignoramento e il valore dell’atto prodromico**.

Il ragionamento, fatto proprio dai giudici di legittimità, si **fonda sul presupposto**, normato dall’[articolo 12, D.Lgs. 546/1992](#), secondo cui **l’impugnazione nel processo tributario è**

**ancorata al singolo atto.**

Ciò significa che, ai fini del calcolo del contributo, **assume rilevanza l'atto che si impugna e non il totale delle imposte richieste** nel conseguente atto di pignoramento.

La previsione di un **contributo "maggiorato"**, inteso come comprensivo del valore del pignoramento e dell'avviso di accertamento, si fonda sul **controverso convincimento** secondo il quale, il contribuente con l'unica impugnativa avverso il pignoramento, lamentando la mancata notifica dell'atto che precede, ha di fatto **censurato anche il prodromico atto di accertamento.**

In altri più specifici termini, secondo la Corte, **la censura**, relativa alla omessa notifica dell'atto antecedente, è da intendersi come **impugnazione dell'atto medesimo**, analogamente a quanto accade nelle ipotesi in cui si contesti il **merito della pretesa.**

Sul punto, si ravvisa il corto circuito del *decisum*.

Come affermato da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 16412/2007), la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante **il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti**, con le **relative notificazioni** (Cassazione n. 7746/2022).

L'immediata conseguenza di tale assunto è che **l'omissione della notifica di un atto presupposto** costituisce un vizio procedurale, che comporta la **nullità dell'atto consequenziale notificato.**

Ciò in quanto, il **presupposto dell'atto successivo è la notifica dell'atto prodromico**, sicché la mancata conoscenza del contribuente del precedente avviso **vizia l'atto di riscossione successivo.**

Discorso diverso riguarda il caso in cui, oltre alla impugnazione del pignoramento, con un unico ricorso, si svolgano considerazioni afferenti alla **fondatezza della pretesa**, contenuta nell'atto impositivo, ancorché non notificato e in qualche modo ricavata nei **presupposti fattuali e giuridici.**

Il *discrimen*, in tale caso, che giustifica il **pagamento di un contributo unificato omnicomprensivo**, risiede nel fatto che si è in presenza di un **ricorso c.d. cumulativo**, con il quale il destinatario **censura nel merito la legittimità e dell'atto impositivo**, non notificato, come spesso accade nella pratica giudiziaria per scongiurare la definitività della **pretesa e del successivo** atto.

È proprio il caso di dire: **oltre il danno**, di non aver ricevuto la notifica dell'atto presupposto, **anche la beffa di dover corrispondere un contributo maggiorato per il solo fatto di lamentare** (legittimamente) il **difetto di formazione della pretesa impositiva per omessa notifica.**

